

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 61/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione del sig. Nicola Terra si è riunita il giorno 3 giugno 2008 e ha assunto la seguente decisione:

“”

### (304) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente US Città di Palermo SpA) E DELLA SOCIETA' AS CITTA' DI PALERMO SpA (nota n. 3719/1001pf07-08/SP/gm del 25.3.2008)

#### Il deferimento

Con provvedimento del 25/3/2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo, per violazione dell'art. 5, n. 1, CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi diretti a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere la reputazione, il prestigio e la credibilità delle istituzioni federali, nonché la Soc. Palermo per violazione dell'art. 4, n. 1 e 5, CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, dopo aver precisato che Zamparini non aveva intenzione di adombrare dubbi sulla regolarità del campionato, né ledere il prestigio delle Istituzioni federali, si eccepisce l'insussistenza delle violazioni ascritte.

#### I motivi della decisione

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 e dell'inibizione per giorni 15 per Zamparini e a quella dell'ammenda di € 50.000,00 per la Soc. Palermo.

È comparso altresì il difensore della Soc. Palermo, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Presidente Zamparini riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Corriere dello Sport - Stadio" e "Tuttosport" del 20/3/2008, sono censurabili.

Affermare, tra l'altro, "vogliono mandare il Palermo in B", "il disegno è quello di spedire il Palermo in B" e "se Gussoni vuole mandarci in B ce lo dica prima" travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione e in una accusa generalizzata di parzialità.

A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da una decisione ritenuta ingiusta, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Presidente Zamparini, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e delle circostanze di fatto, nonché delle previsioni di cui all'art. 5, n. 6, appaiono quelle di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 35.000,00 sia a Maurizio Zamparini, sia alla Soc. Palermo.

#### **(299) APPELLO DEL SIG. WALTER CAPRIOLI (all'epoca dei fatti allenatore RC Garbatella) AVVERSO L'INIBIZIONE PER ANNI DUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 135 del 17.4.2008)**

La Commissione Disciplinare Nazionale rilevato che il ricorrente non ha versato la tassa reclamo, nonostante la Segreteria di questa Commissione lo abbia sollecitato; considerato altresì che il ricorso privo della relativa tassa non può essere istruito giustamente il disposto dell'art. 33 comma 8 CGS; rilevato che il ricorso non risulta essere stato notificato alla Procura Federale così come previsto dall'art. 33 comma 5 CGS.

P.Q.M.

dichiara il non luogo a procedere.

#### **(163) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'ASSOLUZIONE DEL SIG. GRAZIANO RAVAROTTO (all'epoca dei fatti Presidente Calcio Monselice) E DELLA SOCIETA' CALCIO MONSELICE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 41 del 16.1.2008)**

Con ricorso del 29.1.2008, la Procura Federale ha impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 41/08, con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto ha proscioltto il Sig. Ravarotto G., Presidente della ASD Calcio Monselice 1926 Sweden, e la Società stessa dagli addebiti agli stessi iscritti con deferimento del 5.6.2007, nel quale ha prospettato che il primo avesse consentito al Sig. Pietro Giacomini, soggetto radiato dalla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, lo svolgimento di attività sociali e il reclutamento di calciatori.

A sostegno della propria tesi, la Procura federale, riportandosi sostanzialmente alla relazione dell'Ufficio Indagini del 30.11.2006, prot. n. 1230 del 5.12.2006, ha indicato numerose e inequivoche dichiarazioni il cui contenuto, lamenta la reclamante, sarebbe state disatteso dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Veneto.

La Procura si duole, in particolare, che la Commissione di prime cure avrebbe omesso di valutare la circostanza, pienamente provata, della sussistenza di continuativi rapporti finalizzati al compimento di attività istituzionali, essendo altresì accertata la presenza del Giacomini all'interno delle strutture.

Continua la reclamante asserendo che il ruolo attivo del Giacomini avrebbe dovuto ritenersi provato sia da quanto dichiarato dallo stesso Ravarotto, destinatario di alcune "imbeccate" in merito a taluni calciatori da contattare, sia dalla sua presenza alle gare ufficiali ed agli allenamenti della società, in occasione dei quali si sarebbe intrattenuto con dirigenti e calciatori.

Per tali motivi, la Procura chiede la riforma della decisione impugnata concludendo perché venga inflitta al Sig. Ravarotto la sanzione della inibizione per mesi sei (6) e alla Società l'ammenda di €500,00.

Alla riunione del 3.6.2008, la Procura ha insistito nelle proprie richieste, mentre nessuno era presente per gli appellati.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Il quadro accusatorio ha profili troppo sfumati e incerti perché possa giungersi a un giudizio di responsabilità dei soggetti deferiti. Difatti, la presenza di un soggetto, ancorché radiato, presso le strutture societarie e alle partite, non è sufficiente a dimostrare che lo stesso svolga le prestazioni "sommese", indicate nell'atto di incolpazione. Tanto più che, anche dalla accennata relazione dell'Ufficio Indagini, è emerso che il Sig. Giacomini, già presidente della Monselice, intratteneva rapporti di amicizia con il Sig. Ravarotto (e ovviamente ciò non può essere oggetto di censura) al quale, di certo, non potrà neanche essere imputato di avere ricevuto suggerimenti in ordine a presunti acquisti. Non è sufficiente la semplice relazione tra i due soggetti a determinare la prova dello svolgimento dei compiti istituzionali da parte del Giacomini. Tra l'altro, è bene sottolineare che lo stesso è soggetto evidentemente non gradito a taluni i quali sono rimasti nell'anonimato ma che, comunque, nell'esposto che ha dato origine all'indagine, hanno lamentato, unicamente, la presenza del Giacomini all'interno della Società, senza che ciò sia indicativo di alcuna attività illecita.

Anche dall'esame approfondito della relazione dell'Ufficio Indagini non emergono elementi tali da poter ritenere configurato l'illecito prospettato. Peraltro, solo alcuni dei soggetti escussi hanno genericamente riferito di una presenza sfocata del Giacomini e, l'unico elemento "incisivo" dal punto di vista probatorio, parrebbe costituito da informazioni rilasciate da un confidente, rimasto anonimo, ma, comunque non versate in alcun verbale e, pertanto, non suscettibili di alcuna valutazione.

V'è infine da rilevare che la richiamata decisione della CAF, pubblicata su CU FIGC n. 34/c del 23.5.2002, non può essere posta a fondamento della responsabilità di soggetti per fatti dei quali si è prospettato l'accadimento a distanza di anni.

PQM

rigetta il reclamo.

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 3 giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete